



COMUNE di LESA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'anno **duemiladodici**, addì **ventinove**, del mese di **maggio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRIGNOLI ROBERTO	Sindaco-Presidente	X	
BERTOLIO AUGUSTO	Consigliere	X	
SAVAZZI MAURIZIO	Consigliere	X	
MELONE EMANUELA	Consigliere	X	
BONA CHRISTIAN	Consigliere	X	
PERICO DANIELE	Consigliere	X	
PASSIRANI ANDREA	Consigliere	X	
MINNITI ENRICO	Consigliere		X
BORRONI ANGELO	Consigliere	X	
LUCINI GIOVANNI	Consigliere	X	
DIANA CELESTINA	Consigliere	X	
TOZZI TIZIANA	Consigliere	X	
CONTERIO MARIO	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **CASTELLANO Dr.Giuseppina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRIGNOLI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione il Vice Sindaco Augusto Bertolio

Premesso che:

- L'art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011, convertito con legge 22/12/2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dell'anno 2012 e fino all'anno 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.L.gs 23/2011;
- L'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- L'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- L'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- L'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- L'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 dispone che è riservato allo stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti fli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- L'art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio come determinato ai sensi dell'articolo 2 del D.L.gs 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza del gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.gs 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Visto che:

per l'anno 2012 i Comuni hanno facoltà, entro il 30 settembre 2012, in deroga all'articolo 172 comma 1 lettera "e", del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e all'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

lo Stato entro il 10 dicembre 2012 con DPCM provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta relativa ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni;

entro lo stesso termine (10/12/2012) lo Stato con uno o più DPCM provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Considerato che:

- Dalle stime di gettito elaborate dal servizio finanziario tenuto dei dati forniti dal MEF, ad aliquota di base, emerge un gettito complessivo pari a € 2.146.798,00 di cui € 1.186.708,00 di competenza del Comune ed € 960.090,00 di competenza dello Stato;
- Rispetto al gettito ICI dell'anno 2010, pari a € 881.937,00 il Comune avrebbe un maggiore gettito pari a € 304.771,00;
- Di contro il MEF ha comunicato che a seguito della maggiore gettito IMU il Comune di Lesa subirà i seguenti tagli ai trasferimenti statali:

1. Riduzione articolo 28, commi 7 e 9 del DL 201/2011	€ 151.477,33
2. Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati (DL 201/2011)	€ 234.807,46
3. Detrazione IMU articolo 13 c. 17 DL 201/2011	€ 69.963,05
4. Importo per incapienza risorse	€ 147.643,24
5. Variazioni contabili	€ 2.443,27

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a € 1.655.161,24;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando, in questa prima fase base esclusivamente sulle prime proiezioni del MEF, le seguenti aliquote:

1. aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,3 per cento (riduzione da 0,4% a 0,3%);
2. aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993;
3. aliquota ordinaria pari allo 0,95 per cento (aumento dallo 0,76% al 0,95%)

Atteso che la Giunta comunale in sede di formazione del Bilancio di Previsione ha proposto tale imposizione per l'anno 2012;

Visto il D.L.16 del 02/03/2012 convertito con la Legge 26/04/2012 n. 44;

Vista la Circolare 18/05/2012 prot. 9485/2012 che fornisce i primi chiarimenti all'applicazione dell'Imposta IMU;

Atteso il sistema di aliquote così come proposto potrà sulla base dei dati di gettito previsti in sede del pagamento dell'acconto di giugno essere rivisto sia dal Comune per quanto concerne il possibile aumento o riduzione dell'aliquota di base, sia dallo Statto per quanto concerne le aliquote di base;

Considerato che, per garantire l'attendibilità delle previsioni a livello locale, è stata data facoltà anche ai Comuni di rivedere, sulla base del gettito effettivo di giugno, le aliquote e la detrazione entro il 30 settembre in deroga alle disposizioni che obbligano le modifiche di aliquote entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

per garantire, in ogni caso, la correttezza degli importi iscritti sia nei bilanci degli enti locali sia in quello statale, in sede di conversione del D.L.n.16/2012 è stato introdotto il comma 12-bis all'art.13 del D.L.201/2011, prevedendo tra l'altro che, con Dpcm su proposta del Ministero Economia e finanze , da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede sulla base del gettito della prima rata dell'IMU nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite dallo stesso art. 13 del D.L. 201/2011, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Che stante alle recenti disposizioni i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell'acconto di giugno sulla base delle attuali aliquote di base stabilite per legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sigg.:

Celestina Diana

i Consiglieri del Gruppo "Lesà nel Cuore" hanno presentato una mozione con la quale chiedono che nel territorio comunale vengano limitati gli effetti sperequativi di una tassa che tende a mettere sullo stesso piano i possessori di patrimoni diversi e che venga applicato il massimo delle riduzioni possibili per la prima casa; prende atto della volontà dell'Amministrazione di ridurre l'aliquota IMU della prima casa e preannuncia che il Gruppo si asterrà dal voto;

Daniele Perico

preannuncia che si asterrà dal voto per scelta politica e morale ritenendo l'IMU iniqua;

Giovanni Lucini

l'introduzione dell'IMU in modo generalizzato è un atto discutibile perché mette sullo stesso piano i possessori di patrimoni diversi; un minimo sforzo da parte dell'Amministrazione c'è stato anche se poteva essere applicata una maggiore riduzione alla prima casa e un ulteriore incremento sulla seconda.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi de. T.U. 267/2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli 7 (sette) e 5 (cinque) astenuti (Perico, Lucini, Diana, Tozzi, Conterio) espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,3 per cento (riduzione da 0,4% a 0,3%);
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993;
- 3) aliquota ordinaria pari allo 0,95 per cento (aumento dallo 0,76% al 0,95%)

Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400;

Di dare atto che tale riduzione ed incremento sono stati determinati tenendo conto delle prime indicazioni fornite dal MEF e pertanto potranno essere oggetto di possibili revisioni in virtù di quanto stabilito dall'articolo 172 comma 1 lettera "e", del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296.

Di impegnarsi, qualora sussistano le condizioni di ordine finanziario tali da garantire l'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei termini di legge, ad introdurre un diverso sistema impositivo già a decorre dal presente anno;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il 1° gennaio 2012;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52 comma 2 del D.L.gs 446/1997.

Successivamente, con voti n. 7 favorevoli e n. 5 astenuti (/Perico, Lucini, Diana, Tozzi e Conterio) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 8/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 8/06/2012

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva:

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000)

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.Giuseppina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lesa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CASTELLANO Dr.Giuseppina)